

Oggetto: parere legale in relazione alla competenza professionale degli architetti ad assumere incarichi di progettazione.

E' stato chiesto di fornire il mio parere in relazione alla competenza professionale degli architetti ad assumere incarichi di progettazione.

In particolare riguardo al fatto che la Provincia di Savona ha sollevato dubbi sulla competenza professionale di un architetto a realizzare il progetto per la costruzione di un nuovo ponte, richiamando al riguardo un orientamento giurisprudenziale secondo cui gli architetti non sarebbero competenti a progettare opere idrauliche che non risultino strettamente connesse con i singoli fabbricati.

Attentamente esaminata la problematica sottopostami, rimetto in appresso le considerazioni alle quali sono potuto giungere.

Occorre premettere in via generale che la giurisprudenza amministrativa ritiene che la competenza nella progettazione debba essere ripartita tra tecnici laureati (ingegneri ed architetti) e tecnici diplomati (segnatamente, geometri e periti edili) in ragione rispettivamente della maggiore o minore entità e complessità dell'intervento.

Venendo più specificamente alla ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri, il "Regolamento

per le professioni d'ingegnere e di architetto” di cui al R.D. 23/10/1925 n. 2537 stabilisce che:

- sono di esclusiva competenza degli ingegneri “*il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo*” (art. 51);
- sono di competenza sia degli ingegneri che degli architetti “*le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative*” (art. 52, comma 1);
- sono di competenza esclusiva degli architetti “*le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti*”, fatta salva la parte tecnica delle opere medesime, che può essere compiuta tanto dagli architetti quanto dagli ingegneri (art. 52, comma 2);
- sono autorizzati a compiere le attività di cui all'art. 51 (ossia quelle riservate agli ingegneri) “*coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile*”, “ad eccezione però di quanto ri-

guarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche".

(art. 54, commi 2 e 3).

Orbene, dall'esame della disciplina dianzi riportata emerge che la progettazione tanto delle opere idrauliche, quanto dei lavori relativi alle opere viarie e ai mezzi di comunicazione e trasporto sono di esclusiva competenza degli ingegneri e non paiono poter essere progettate da architetti.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito:

- da un lato, che con il citato art. 51 il legislatore ha individuato le competenze degli ingegneri utilizzando una "formulazione ampia e comprensiva", nella quale "*sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico - sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione "costruzioni di ogni specie")*" (da ultimo, TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 9/4/2008 n. 954);
- dall'altro lato, che "*l'art. 52, 2° comma, r. d. 23 ottobre 1925, n. 2537, il quale stabilisce che formano oggetto della professione di architetto le opere di <edilizia civile>, non può essere interpretato estensivamente*" (Cons. Stato, Sez. III, 11/12/1984, n. 153), nonché che anche l'art. 52,

comma 1 “deve interpretarsi in senso letterale, non estensivo, con riferimento al contenuto del precedente art. 51 e del successivo comma 2 dello stesso art. 52. Infatti, mentre quest'ultimo precisa che le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e di restauro e di ripristino degli edifici di cui alla l. 20 giugno 1909 n. 364, ora l. 1 giugno 1939 n. 1089, sono di spettanza della professione di architetto anche se la parte tecnica può essere compiuta indifferente-mente anche da un ingegnere, l'art. 51 stabilisce che sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare e utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per l'industria, dei lavori relativi alla vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni d'ogni specie, alle macchine nonché agli impianti industriali nonché in generale alle applicazioni della fisica e rilievi geometrici e le operazioni di estimo” (Cons. Stato, Sez. IV, 12/09/2000, n. 4808).

Venendo alla problematica sottopostami, dall'interpretazione sistematica della disciplina di cui sopra la giurisprudenza ha ricavato il principio per cui “la progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di pro-

gettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati” (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 416; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92, secondo cui in particolare “*ai sensi degli art. 51-54, r. d. 23 ottobre 1925, n. 2537, non rientra nelle competenze dell'architetto, bensì in quelle dell'ingegnere, la progettazione e la direzione lavori di opere viarie ed igieniche, che non siano strettamente connesse con singoli fabbricati”).*

Al riguardo, è stato ritenuto in particolare che “*Ai sensi degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza esclusiva degli ingegneri (alla stregua del principio nella specie è stata rilevata l’illegittimità di una dichiarazione di p.u. connessa all’approvazione di un progetto redatto da un architetto riguardante un’opera esclusivamente stradale, da collocare all’esterno del centro urbano del Comune e, pertanto, da ritenere non connessa con l’edilizia civile; tale progetto infatti, per le caratteristiche dell’opera, ricadeva nella esclusiva competenza professionale propria degli ingegneri)” (T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, 26/4/2007 n. 457).*

Secondo i principi giurisprudenziali dianzi illustrati, in ordine al quesito sottoposto al mio esame pare

potersi ricavare che la progettazione di un ponte potrebbe rientrare nella competenza professionale di un ingegnere, ove detta opera – indipendentemente dalla circostanza che venga ricondotta tra le “opere idrauliche” ovvero, alternativamente, tra le “opere viarie o stradali” – non sia strettamente connessa con un singolo fabbricato.

Nelle suesposte considerazioni sta il richiesto parere.

Avv. Roberto Damonte